



## Tribunale di Udine

### sezione civile

#### DECRETO

Il giudice delegato al registro delle imprese, dott. Andrea Zuliani;

vista l'istanza (iscritta al n° 2084/2016 R.G.V.G.) presentata dal conservatore del registro volta ad ottenere l'ordine di iscrizione d'ufficio della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società


rilevato che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese (art. 16, comma 6, decreto legge n° 185 del 2008, convertito in legge n° 2 del 2009);

rilevato che, nel caso di specie, " " ha adempiuto a tale obbligo, indicando peraltro un indirizzo PEC comune ad altro soggetto giuridico

, con sede in Jesolo, partita IVA (

rilevato che il conservatore del registro, nel motivare la sua istanza, non ha fatto riferimento ad una specifica norma quale fonte dell'obbligo di indicare un indirizzo PEC *esclusivo*, ma si è evidentemente attenuto a quanto previsto nella Direttiva del M.I.S.E., d'intesa con il Ministero della Giustizia, 27.4.2015, ove si legge che "L'iscrizione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche" (art. 1.2);

rilevato che tale orientamento interpretativo è stato adottato dal Ministero dopo che erano state date agli uffici territoriali indicazioni opposte (v. circolare n° 3645/C del 3.11.2011), nella "vigenza" delle quali vennero iscritti nei registri delle imprese numerosi indirizzi PEC non univoci (v. la circolare n° 77684 del 9.5.2014, con i precedenti ad essa allegati, nonché le successive n° 99508 del 23.5.2014, n° 115053



SOCIEDÀ.it

del 23.6.2014 e n° 205383 del 19.11.2014, con le quali il Ministero rispose ai dubbi operativi e alle difformità di comportamento di vari uffici del registro);

ritenuto che l'orientamento interpretativo ora preferito dal Ministero è senza dubbio quello che meglio corrisponde alle esigenze di certezza ed effettività delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche, anche nell'interesse della stessa impresa interessata, i cui esponenti, mediante l'imposizione dell'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC *proprio ed esclusivo*, sono meglio avvisati dell'estrema importanza di avere la possibilità di tenere costantemente sotto controllo tutti i messaggi che pervengono a quell'indirizzo;

ritenuto, inoltre, che l'interpretazione restrittiva è consentita dal testo normativo, potendosi valorizzare in senso rigoroso l'attributo "proprio" che la legge associa all'"indirizzo di posta elettronica certificata" di cui l'imprenditore ha l'obbligo di dotarsi, sicché risulta legittimo il comportamento del conservatore del registro delle imprese che, uniformando la propria interpretazione a quella proposta nella direttiva ministeriale, rifiuti le *nuove iscrizioni* di indirizzi di posta elettronica certificata che risultino già associati anche ad altro soggetto giuridico;

ritenuto, peraltro, che: a) l'interpretazione restrittiva ora adottata non è l'unica consentita dal testo della legge, perché l'uso dell'attributo "proprio" non esclude in assoluto la possibilità di considerare "proprio" di una determinata impresa anche un indirizzo *condiviso* con altro soggetto, così come è comunemente consentito che un'impresa abbia la *propria* sede presso uno studio professionale o comunque presso un altro soggetto (tant'è che a tale diversa e più liberale interpretazione aveva inizialmente aderito lo stesso M.I.S.E.); b) contrariamente a quanto si legge nella citata direttiva ministeriale, l'univocità dell'indirizzo PEC non è affatto un "requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche", le quali sono invece possibili, valide ed efficaci anche se effettuate ad un indirizzo PEC non univoco, purché effettivamente e liberamente scelto dall'impresa;

ritenuto che tale pluralità di possibili interpretazioni della disposizione di legge e tale mutamento della prassi applicativa degli uffici assumono valore decisivo nel presente procedimento in cui il giudice del registro è chiamato a verificare "se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge", nel



senso che: a) l'interesse generale alla stabilità delle informazioni desumibili dal registro delle imprese, ma anche la correttezza istituzionale nei confronti dei soggetti obbligati a richiedere le iscrizioni previste dalla legge, impediscono di considerare il sopravvenire di un nuovo orientamento interpretativo quale equivalente della mancanza (al momento dell'iscrizione) delle "condizioni richieste dalla legge", tale da giustificare la cancellazione d'ufficio di un'iscrizione precedentemente effettuata senza che ci fosse alcun equivoco o errore sulle "condizioni" sottostanti; b) solo l'erronea applicazione della legge (non la diversa interpretazione poi "superata", ma tuttavia possibile) potrebbe giustificare la cancellazione dell'iscrizione, effettuata *contra legem*, dovendo altrimenti prevalere, anche per l'*overruling* amministrativo, il medesimo principio di irretroattività che la Corte di Cassazione applica all'*overruling* giurisprudenziale relativo alle norme processuali (v. Cass. s.u. 21.5.2015, n° 10453);

ritenuto, del resto, che una volta effettuata l'iscrizione e constatata, solo a posteriori, una doppia o plurima attribuzione del medesimo indirizzo PEC, si porrebbe il problema di stabilire quale sia l'attribuzione illegittima da cancellare (essendo la non univocità una caratteristica comune a tutte le attribuzioni del medesimo indirizzo PEC e non a una soltanto), problema che coinvolge un potenziale conflitto tra i diversi titolari e che non si presta quindi a essere risolto in via amministrativa dal conservatore o dal giudice del registro in sede di volontaria giurisdizione (del problema ha cercato in effetti di farsi carico anche la Direttiva MI.S.E. del 27.4.2015, peraltro indicando la sorprendente soluzione di fare salva l'ultima iscrizione e di imporre la modifica o proporre la cancellazione di tutte le iscrizioni precedenti: v. art. 1.6);

ritenuto, pertanto, e conclusivamente, che – fermo il potere/dovere del conservatore di rifiutare l'iscrizione di un indirizzo PEC non univoco, perché già assegnato ad altro soggetto – il sopravvenuto orientamento di interpretazione restrittiva della disposizione richiamata nell'istanza, pur condivisibile, non può giustificare la cancellazione d'ufficio delle difformi iscrizioni precedentemente effettuate;


visto l'art. 2191 c.c.;

**respinge** l'istanza del conservatore.

Udine, 30/1/2017.

Il giudice del registro delle imprese

(dott. Andrea Zuliani)



Fallimenti e Società.it